Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 10 febbraio 1925** — **Numero 33**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 286.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2323.

Approvazione della convenzione 27 settembre 1924 fra la Provincia, il Comune, la Cassa di risparmio di Bologna, l'on. sen. marchese Giuseppe Tanari ed il Ministero dell'economia nazionale per la costruzione degli edifizi per gli istituti scientifici e scolastici del Regio istituto superiore agrario di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;

Vista la convenzione stipulata in Bologna il 27 settembre 1924 tra la Provincia, il Comune, la Cassa di risparmio di Bologna, l'on. senatore marchese Giuseppe Tanari ed il Ministero dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata in Bologna il 27 settembre 1924, fra la Provincia, il Comune e la Cassa di risparmio di Bologna, l'on. senatore marchese Giuseppe Tanari ed il Ministero dell'economia nazionale, per la costruzione degli edifizi per gli istituti scientifici e scolastici della Regia scuola superiore di agraria di Bologna, ora denominata « Istituto superiore agrario », e per la « Fondazione Luigi Tanari ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 62. — GRANATA.

Convenzione 27 settembre 1924 fra la Provincia, il Comune, la Cassa di risparmio di Bologna, l'on. sen. marchese Giuseppe Tanari ed il Ministero dell'economia nazionale per la costruzione degli edifizi per gli istituti scientifici e scolastici del Regio istituto superiore agrario di Bologna.

Rep. n. 4036.

R. PREFETTURA DI BOLOGNA.

L'anno 1924 addì 27 del mese di settembre in una sala di questa Prefettura.

Premesso che colla legge 9 giugno 1901, n. 289, fu approvato lo statuto di fondazione della Regia scuola superiore di agraria istituita nell'Università di Bologna, per un decennio in via di esperimento, dalla Cassa di risparmio di Bologna;

Che nel 1910 per l'opera ed il concorso dell'Amministrazione comunale di quel tempo, nonchè della Cassa di risparmio e della provincia di Bologna, fu stipulata il 28 ottobre una convenzione per l'incremento dell'Università di Bologna, approvata dalla legge 9 aprile 1911, n. 335, in forza della quale la Regia scuola superiore di agraria dell'Università di Bologna essendo l'esperimento riuscito soddisfacente, fu resa stabile ed assunta a totale carico del Governo che s'impegnò di conservarle i fini per i quali essa fu fondata;

Premesso che una più conveniente e definitiva sistemazione della Scuola superiore di agraria s'impone, a causa del grande sviluppo che essa ha preso, superiore ad ogni previsione, così da essere affatto insufficienti i laboratori, le aule scolastiche ed i locali tutti di cui essa dispone, proporzionati al suo primo impianto, nonchè il personale insegnante, assistente ed inserviente ed il materiale scientifico e didattico;

Che la Cassa di risparmio di Bologna a seguito della convenzione 1911 versò nella cassa dello Stato la somma di lire 1,700,000 superiore a quella che sarebbe stata necessaria per provvedere colla relativa rendita al mantenimento della Scuola, limitato alle condizioni del suo primo impianto;

Premesso che il senatore marchese Giuseppe Tanari, con lettere in data 4 novembre 1921, per celebrare il terzo anniversario della Vittoria e per onorare la venerata memoria del proprio genitore senatore marchese Luigi Tanari, il nome del quale è nobilmente legato ai fatti dell'Indipendenza italiana ed allo sviluppo dell'agricoltura nostra nel secolo scorso, deliberava di destinare a favore della Scuola superiore di agraria di Bologna il cospicuo capitale di L. 500,000 di consolidato italiano 5 per cento, affinchè a fare tempo dal giorno della sua morte le rendite di questo capitale servano esclusivamente ai bisogni ed all'incremento delle dotazioni scientifiche della Scuola suddetta;

Che il senatore marchese Giuseppe Tanari pose a condizione di questa sua munifica donazione che « un doveroso accordo fra il Governo e gli Enti locali sistemi definitivamente la Scuola agraria di Bologna » a vantaggio dell'agricoltura ed in onore di Bologna e del suo studio;

Tutto ciò premesso, fra il sig. grand'uff. comm. avv. Arturo Bocchini, Prefetto di Bologna, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale debitamente autorizzato con nota del Ministero suddetto 8 maggio 1924, n. 14357, il sig. comm. ing. prof. Umberto Puppini in rappresentanza del comune di Bologna, il sig. comm. avv. Umberto Turchi in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale, il sig. avv. comm. Enrico Silvani in rappresentanza della Cassa di risparmio di Bologna debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 24 settembre 1924, nonchè il sig. marchese Giuseppe Tanari, senatore del Regno, perchè la Scuola superiore di agraria possa svolgersi secondo i fini per i quali fu fondata, a giovare nel miglior modo al progresso agricolo dell'Italia in generale, ed in particolare nella provincia di Bologna, di tutta la regione Emiliano-Romagnola, e di gran parte della Veneta e della Marchigiana, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Sarà provveduto dal Governo alla costruzione degli istituti scientifici e scolastici necessari per la Regia scuola superiore di agraria in conformità del progetto di massima che viene unito alla presente convenzione in allegato A, redatto dall'ufficio del Genio civile di Bologna in data 6 giugno 1923.

Art. 2.

Le nuove costruzioni consisteranno in due fabbricati, uno dei quali servirà a diversi insegnamenti agrari e l'altro di minori dimensioni alla meccanica agraria, importanti una spesa presunta di L. 1,870,000 come deducesi dalla relazione unita al progetto suddetto.

Art. 3.

Le costruzioni di cui agli articoli precedenti saranno eseguite su terreno libero, sempre disponibile, di proprietà dello Stato, e facente parte delle adiacenze della Palazzina Bentivolesca della Viola, sede della Scuola.

Art. 4.

La somma di L. 1,870,000 occorrente per la costruzione dei due fabbricati sopraindicati, sarà per L. 1,250,000 anticipata dalla Cassa di risparmio e data a mutuo con ammortamento al comune e alla provincia di Bologna alle seguenti condizioni: tasso annuo del 5 per cento e periodo di ammortamento di anni 20.

Art. 5.

La somma di L. 1,250,000 che la Cassa di risparmio si obbliga di anticipare alle condizioni di cui all'articolo precedente, sarà da essa versata nelle casse dello Stato appena che questa convenzione sia stata approvata per legge, ed a richiesta del direttore della Scuola.

Art. 6.

Il comune di Bologna si obbliga di concorrere per due terzi della somma di L. 1,250,000 di cui nell'articolo 4, ossia per L. 833,333.33 e di inscrivere nel suo bilancio passivo annualmente la somma di L. 66,393.72 da versare alla Cassa di risparmio annualmente in due semestralità di L. 33,196.86 ognuna sino a che non sarà ammortizzato il capitale anticipato dalla Cassa stessa alle condizioni di cui nel detto art. 4.

Art. 7.

La provincia di Bologna si obbliga di concorrere per il residuo un terzo della somma di L. 1,250,000 di cui all'articolo 4, ossia per L. 416,667.67, e di inscrivere nel suo bilancio passivo

annualmente la somma di L. 33,196.86 da versare alla Cassa di risparmio annualmente in due semestralità di L. 16,598.43 ognuna, sino a che non sarà ammortizzato il capitale anticipato dalla Cassa stessa alle condizioni di cui nel detto art. 4.

Art. 8.

Il Governo concorrerà per la residua somma di L. 620,000 e a tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare, alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero dell'economia nazionale la predetta somma.

Per provvedere al pagamento degl'interessi annuali del prestito di L. 620,000 al saggio del 5 per cento e della quota di ammortamento in 35 anni sarà aumentato a partire dall'esercizio finanziario 1924-25 di L. 37,864.50 il capitolo corrispondente al 47 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale dell'esercizio 1923-24.

Art. 9.

Lo Stato si impegna di iniziare i lavori appena che sia approvata per legge questa convenzione e di continuarli secondo le norme che regolano la esecuzione delle opere per conto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 10.

Le modificazioni al progetto di massima allegato A di questa convenzione, saranno concordate fra l'Amministrazione dei lavori pubblici e per essa dall'ufficio del Genio civile, ed una Commissione composta del direttore della Scuola, dei firmatari di questa convenzione, provincia e comune di Bologna, per mezzo dei loro rappresentanti, dal senatore marchese Tanari Giuseppe o chi per lui e non dovranno mai essere tali da importare spese che sorpassino le somme preventivate ed esposte nella relazione del progetto di cui all'art. 1 di questa convenzione.

Art. 11.

Tutte le nuove costruzioni saranno di proprietà dello Stato. Esso non potrà variarne la destinazione se non concorre il consenso del comune, della provincia e della Cassa di risparmio di Bologna.

Art. 12.

E' istituita presso la Cassa di risparmio di Bologna, che creò la Scuola superiore di agraria di Bologna, la « Fondazione Luigi Tanari » col capitale di L. 500,000 di consolidato italiano 5 per cento dato dal senatore marchese Giuseppe Tanari e dal medesimo già depositata presso la Cassa di risparmio suddetta.

Scopo della Fondazione è quello di provvedere colle rendite che matureranno dopo la morte del donatore, ai bisogni ed all'incremento delle dotazioni scientifiche della Scuola superiore di agraria. La Cassa di risparmio di Bologna verserà annualmente le rendite della Fondazione al Consiglio di amministrazione della scuola, il quale ne curerà la erogazione ai fini predetti. L'istituzione della Fondazione Luigi Tanari è soggetta alle condizioni che la presente convenzione sia approvata per legge. Gli atti ad essa relativi, saranno esonerati da qualsiasi tassa, gravame ed onere a carico sia del senatore Tanari, sia della Fondazione stessa, sia della Scuola superiore di agraria. Qualora la Scuola superiore di agraria di Bologna venisse a cessare, le rendite della Fondazione Luigi Tanari saranno erogate dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Bologna ai fini dell'incremento dell'agricoltura della regione Emiliana.

La Cassa di risparmio di Bologna assume la gestione gratuita della Fondazione Luigi Tanari ai fini indicati nel presente articolo.

Art. 13.

Lo Stato si obbliga di conservare la Scuola superiore di agraria in quel grado e con quelle prerogative che hanno gli altri istituti di grado universitario.

Art. 14.

Come dispone l'art. 8 dello statuto di fondazione della Scuola, approvato dalla legge 9 giugno 1901, n. 289, nonchè la convenzione 28 ottobre 1910 approvata con legge 9 aprile 1911, n. 335, a norma di quanto dispone l'art. 113 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, saranno utilizzati, come in passato, gl'insegnamenti generali già esistenti impartiti nelle diverse facoltà e scuole universitarie, e quelli pure di scienze applicate all'agricoltura impartiti da professori delle diverse facoltà e scuole, come corsi complementari presso la facoltà e scuole medesime.

Art. 15.

Le spese della presente convenzione e da essa dipendenti comprese quelle di bollo, registro e trascrizione, nonchè la tassa di ricchezza mobile e gli altri gravami relativi al mutuo saranno a carico dello Stato nel cui interesse la convenzione medesima viene stipulata.

Art. 16.

La presente convenzione avrà effetto quando sarà stata approvata per legge.

Firmati: Giuseppe Tanari; Arturo Bocchini, prefetto di Bologna; Umberto prof. Puppini, sindaco di Bologna; Umberto Turchi, presidente Deputazione provinciale; Enrico Silvani, rappresentante della Cassa di risparmio di Bologna.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti: Stefano Vici.

Registrato a Bologna il 2 dicembre 1924, vol. 501, n. 7547, mod. 2.

Numero di pubblicazione 287.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 75.

Estensione al personale ex regime addetto ai servizi metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi dell'ordinamento gerarchico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successivi provvedimenti integrativi e modificativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Visto il R. decreto 7 marzo 1924, n. 411;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale ex regime;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale ex regime addetto ai servizi metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi, già assimilato al personale analogo del Regno in base al R. decreto 7 marzo 1924, numero 411, sarà assegnato ai gruppi e ai gradi che trovano corrispondenza in quelli dei ruoli dell'ordinamento gerarchico del personale dello Stato approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Tale assegnazione verrà fatta secondo le norme generali contenute nell'anzidetto decreto n. 2395 e successive modificazioni, in quanto applicabili al personale di cui al precedente comma, per il quale l'anzianità nel nuovo grado è valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le disposizioni dell'art. 49 del decreto stesso modificate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. In aggiunta all'anzianità, valutata ai sensi delle predette disposizioni, è tenuto altresì conto degli aumenti d'anzianità che, in esecuzione del R. decreto 7 marzo 1924, n. 411, spettano nel grado rivestito alla data d'attuazione del presente decreto, secondo le de-

terminazioni ministeriali d'assimilazione economica del personale medesimo.

L'anzianità di grado così stabilita vale anche agli effetti dell'art. 196 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, esclusi però il computo delle abbreviazioni di periodo e degli aumenti d'anzianità diversi da quelli indicati nel comma precedente.

Art. 2.

Le promozioni al grado 7° dei funzionari del gruppo *B* di grado 8° avranno luogo in ragione di una dopo 10 promozioni effettuate nello stesso grado dei funzionari indicati nella tabella n. 92, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Le promozioni al grado 8° dei funzionari del gruppo *B* di grado 9° avranno luogo nella proporzione di una dopo 15 promozioni corrispondenti effettuate tra i funzionari di cui nella tabella indicata nel precedente articolo.

Art. 4.

Le promozioni al grado 9° dei funzionari del gruppo *B* appartenenti ai gradi 10° e 11° avranno luogo in ragione di una dopo 17 promozioni effettuate tra i funzionari corrispondenti di cui nella tabella indicata all'art. 2 secondo le norme di cui all'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per coloro, però, i quali abbiano superati gli esami speciali richiesti dalle norme della cessata Amministrazione austriaca per l'ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono, anteriormente al 3 novembre 1918, o, dopo questa data, col consenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le promozioni si effettueranno con le norme di cui alla lettera *b*) dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con la modifica di cui al comma 1° dell'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 5.

Le promozioni del personale del gruppo *C* avranno luogo nelle seguenti proporzioni rispetto alle corrispondenti nel personale dello stesso gruppo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale (tabella n. 80 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395), cioè:

1° Archivisti capi, grado 9°, 1 su 35.
2° Primi archivisti, grado 10°, 1 su 57.
3° Archivisti, grado 11°, 1 su 52.

Art. 6.

Nel numero delle promozioni nel personale di cui nelle tabelle nn. 92 e 80 indicate nei precedenti articoli 2 e 5 non debbono comprendersi quelle effettuate nella prima applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 7.

Fermo il disposto dei precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 che sostituiscono quelle di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, le promozioni del personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica avranno luogo con le norme contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e nel 1° comma dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440 predetto, escluso in ogni caso l'obbligo degli esami per coloro che li abbiano sostenuti anteriormente al 3 novembre 1918, o, dopo questa data, col consenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base alle norme della cessata Amministrazione per l'ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono.

Gli impiegati del gruppo *B*, provenienti dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca, che siano stati nominati in una classe di rango, o promossi ad una classe di rango superiore, con riserva di dare gli esami speciali richiesti dalle norme della cessata Amministrazione suddetta per l'ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo o che li abbiano sostenuti, dopo il 3 novembre 1918, senza l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono esonerati dalla prova richiesta dall'art. 2 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo l'obbligo di presentarsi, a suo tempo, insieme ai pari gruppo e grado del ruolo organico del personale di cui alla tabella n. 92, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli esami d'idoneità o di concorso prescritti dal decreto stesso. Qualora risultino vincitori, entrano a far parte del ruolo organico sopraccennato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 72. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 288.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1925, n. 84.

Concessione di mutui per sistemazione dei bilanci a taluni Enti del Friuli, da parte della Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere perchè taluni Enti della provincia del Friuli siano posti in grado di sistemare i loro bilanci;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio di Udine, in consorzio con altri istituti di credito locali, al saggio del 6 per cento, la somma di L. 15,617,492, per mutuarla, a sua volta, agli Enti indicati nell'elenco allegato rispettivamente per la somma risultante dall'elenco medesimo, allo scopo di metterli in grado di sistemare i loro bilanci.

Alle operazioni è applicabile il secondo comma dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 2.

I mutui che, ai termini dell'articolo precedente, la Cassa dei depositi e prestiti farà agli Enti indicati nell'allegato, saranno concessi all'interesse del 6 per cento e con ammortamento in 30 anni da garantirsi nei modi previsti dagli articoli 75 e seguenti del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Per la contrattazione, la concessione e la somministrazione dei mutui predetti saranno applicabili, oltre alle disposizioni del citato testo unico in parte modificato dai Regi decreti 20 ottobre 1921, n. 1576, e 8 febbraio 1923, n. 287, anche quelle del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Però, in parziale deroga alle disposizioni suddette, le delegazioni da rilasciarsi dagli Enti a favore della Cassa depositi e prestiti saranno da questa depositate presso la Cassa di risparmio di Udine quale rappresentante del Consorzio di cui all'art. 1, ed alla Cassa stessa gli Enti pagheranno direttamente le singole rate bimestrali in corrispondenza alle scadenze della sovrimposta fondiaria e delle tasse consorziali.

Art. 3.

Fermo rimanendo il piano di ammortamento dei mutui di cui all'art. 2 fra gli Enti indicati nell'elenco allegato, e la Cassa depositi e prestiti, tanto questa quanto il Consorzio di cui all'art 1, decorsi i dieci anni dall'inizio dell'ammortamento dei mutui stessi, avranno rispettivamente la facoltà, previa regolare diffida da darsi sei mesi prima della scadenza del decennio, di far luogo all'anticipata estinzione del residuo debito e di ottenere l'anticipato rimborso.

In mancanza di diffida, s'intenderà tacitamente prorogata la reciproca obbligazione per altri dieci anni, alla scadenza dei quali potrà aver luogo l'anticipata estinzione del debito oppure la proroga per l'ultimo decennio.

Art. 4.

Per la regolazione dei rapporti nascenti dal presente provvedimento fra la Cassa depositi e prestiti ed il Consorzio di cui all'art. 1, le disposizioni dei precedenti articoli sostituiscono, ad ogni effetto, la formale convenzione.

Le eventuali particolarità che occorra definire saranno stabilite per semplice corrispondenza.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 60. — GRANATA.

Elenco dei prestiti da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ad Enti della provincia di Udine.

Ente		Importo
Sacile	L.	306,000.—
Nimis	»	350,000.—
Pocenia	»	400,000.—
Ciseriis	»	436,301.92
Spilimbergo	»	415,000.—
Pagnacco	»	323,000.—
Montereale Cellina	»	420,000.—
Azzano Decimo	»	1,247,000.—
Coseano	»	260,000.—
San Giorgio di Nogaro	»	362,000.—
Magnano in Riviera	»	460,000.—
Muzzana	»	390,000.—
Cividale	»	308,764.60
Prata di Pordenone	»	874,000.—
Martignacco	»	390,000.—
Rive d'Arcano	»	344,300.—
Zoppola	»	[illegible]00,000.—
Tricesimo	»	522,000.—
Fiume Veneto	»	424,000.—
Pasiano di Pordenone	»	433,978.42
Arta	»	400,000.—
Aviano	»	1,280,000.—
Porcia	»	909,777.—
Cordenons	»	411,000.—
Pravisdomini	»	290,000.—
Claut	»	631,000.—
Latisana	»	360,000.—
Caneva	»	689,369.72
Pordenone	»	700,000.—
Rivignano	»	350,000.—
Consorzio Ledra Tagliamento	»	750,000.—
Totale	L.	15,617,491.66

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.
Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 289.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1925, n. 86.

Provvedimenti a favore delle località danneggiate da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° aprile 1915, n. 476;
Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 154;
Visto il R. decreto 6 febbraio 1919, n. 306;
Visto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;
Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;
Visto il R. decreto 22 aprile 1923, n. 1593;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3212;
Visto il R. decreto 24 febbraio 1924, n. 262;
Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n 439;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 938;
Visto il R. decreto 24 maggio 1924, n. 997;
Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356;
Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945;
Visto l'art. 2 delle disposizioni preliminari del precitato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, prorogato con l'art. 3

del decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857; 6 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 491;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di cui al n. 1 dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, è prorogato a tutto l'anno solare 1950.

L'ultimo comma del citato art. 10, già modificato con l'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, con l'art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, con l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2220, e con l'art. 1 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, è ulteriormente modificato come appresso:

« A favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, in luogo dell'addizionale, verrà corrisposta semestralmente dallo Stato la somma di L. 50,000,000 per il periodo dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, di lire 49,000,000 dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, di lire 47,500,000 dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1928, di lire 37,500,000 dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1933, di lire 32,500,000 dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1939, di lire 15,000,000 dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1943 e di lire 5,000,000 dal 1° luglio 1943 al 31 dicembre 1950.

« Rimane ferma e compresa nelle dette somme, sino a tutto l'esercizio finanziario 1938-39, l'assegnazione prevista dall'art. 1 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356 ».

Art. 2.

Al n. 3 dell'art. 3 del R. decreto 10 settembre 1923, numero 2220, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« In ogni caso, a cominciare dai bilanci del prossimo triennio 1928-30, il concorso annuale a pareggio dovrà, di regola, essere diminuito in misura non inferiore di un decimo del concorso complessivo assegnato nell'esercizio precedente.

« A tale tassativa disposizione potrà derogarsi soltanto per circostanze eccezionali sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio, da valutarsi, di volta in volta, con provvedimento motivato, dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'art. 20 del testo unico anzidetto ».

Art. 3.

Le anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di cui all'art. 1 del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 262, sono autorizzati a fare al Tesoro dello Stato, ai sensi e per gli effetti indicati nell'articolo stesso, saranno restituite, con i relativi interessi, in rate annuali, entro il termine stabilito al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

A decorrere dall'anno 1925 sono estese alle Amministrazioni provinciali di Reggio Calabria e di Messina, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 21 e 22 del menzionato testo unico e successive modificazioni.

Art. 5.

Il termine di cui all'art. 5 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, già prorogato con l'art. 9 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, è ulteriormente prorogato a tutto l'anno 1925.

Art. 6.

Sono prorogati al 31 dicembre 1926 i termini di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1924, numero 938, relativi al rimborso della sovrimposta ed alla integrazione dei bilanci a favore dei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Per la spesa occorrente si faranno le relative inscrizioni nei bilanci dei Ministeri delle finanze e dell'interno, rispettivamente, per le somme di L. 100,000 e L. 1,500,000.

Art. 7.

I proprietari danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 e 6-7 settembre 1920 potranno presentare le domande di mutuo agli istituti sovventori per riparazione o ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti fino al 31 maggio 1925, anche senza la richiesta documentazione, che dovrà, in ogni caso, essere completata entro il 31 dicembre 1925.

Uguale proroga è consentita per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 e 6-7 settembre 1920.

Art. 8.

E' prorogato al 31 dicembre 1925 il termine per il trasferimento da un Comune all'altro della stessa Provincia dei diritti a mutuo relativi ai fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 e 6-7 settembre 1920, di cui all'art. 2 del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 262.

E' fatto però divieto di trasferire i diritti a mutuo pertinenti a case rurali, distrutte o danneggiate dal terremoto, nei centri urbani.

Art. 9.

E' prorogato al 31 dicembre 1926 il termine per l'esecuzione dei lavori per riparazione di case di proprietà di persone povere, danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e da altri successivi, di cui all'art. 1 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3212.

Art. 10.

E' prorogato al 30 giugno 1925 il termine di cui all'art. 2 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476 (all. *D*), già prorogato con l'art. 2, n. 3, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, per la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo da parte di Provincie, Comuni ed Enti morali. Uguale proroga è accordata per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo per la riparazione o ricostruzione di acquedotti danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 e successivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705.

Art. 11.

E' in facoltà dei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di utilizzare, in tutto od in parte, previa autorizzazione da parte dei Ministeri delle finanze e dell'interno e dei lavori pubblici, i contributi cui hanno diritto per i fabbricati patrimoniali, investendo il relativo importo nell'attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere di interesse pubblico dipendenti dal terremoto stesso, limitatamente alla quota di spesa a loro carico.

Analoga facoltà è consentita, previa autorizzazione dei Ministeri predetti, nei riguardi della Mensa arcivescovile di Messina, per l'integrazione della quota a carico della Mensa stessa per la ricostruzione della Cattedrale di detta città, esclusa la parte di spese occorrente per le opere di abbellimento e di decorazione dell'edificio medesimo.

Art. 12.

E' prorogata per un altro quinquennio la facoltà consentita al Prefetto nei modi e termini di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 154, in ordine alle occupazioni temporanee di beni immobili occorse per l'esecuzione delle opere dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Art. 13.

I Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 hanno facoltà di alienare, previo nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, i terreni espropriati dallo Stato, ad essi ceduti a norma del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54, come pure di cambiare in qualsiasi modo la destinazione delle aree stesse.

Lo Stato conserva sempre il diritto di disporre di quelle aree che gli occorrano per le proprie esigenze o per provvedere ad opere o servizi pubblici.

L'alienazione dovrà essere fatta a norma dell'art. 183 della legge comunale e provinciale, modificato con l'art. 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

I Comuni hanno altresì facoltà di cedere in enfiteusi a scopo edilizio i terreni suddetti. Il diritto di affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta se non dopo il periodo di sessanta anni dalla data della concessione enfiteutica.

Il prezzo ricavato dalla alienazione dei terreni, nonchè i proventi dei canoni enfiteutici, non potranno essere impiegati che nell'attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere d'interesse pubblico preferibilmente intese a riparare i danni arrecati dal terremoto.

Art. 14.

L'art. 6 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, è modificato come appresso:

« Le case economiche e popolari saranno assegnate alle persone rimaste senza tetto a seguito del terremoto, che siano alloggiate in baracche o in ricoveri provvisori purchè residenti nel Comune all'epoca del terremoto e non aventi titolo a mutui di favore o a contributi governativi, salvo quanto è disposto dal seguente art. 11.

« Si considerano come aventi titolo a mutuo o a contributo agli effetti delle presenti disposizioni, anche coloro che abbiano ceduto o comunque alienato i loro diritti.

« Per quanto riguarda la città di Messina si presumono ivi residenti all'epoca del terremoto e rimasti senza tetto, salvo accertamento in contrario, coloro che nel 1917 erano ricoverati in baracca.

« A cura della Giunta municipale saranno compilati gli elenchi, da rivedersi dalla Prefettura, delle persone residenti in ciascun Comune alle quali occorra fornire l'alloggio a norma del presente articolo o che abbiano diritto all'assegnazione in vendita dell'alloggio che attualmente occupano a norma del seguente art. 12.

« Gli elenchi saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo del Comune, e saranno riveduti a periodi non eccedenti il biennio.

« Contro i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici non è ammesso alcun gravame ».

Art. 15.

Il 2° comma dell'art. 11 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, è modificato come appresso:

« Potrà tuttavia consentirsi tale acquisto, anche all'infuori del detto limite, ai proprietari di edifici o di parte di edifici danneggiati o distrutti, aventi un reddito imponibile non superiore a L. 200, ed a quelli che abbiano già devoluto all'Unione edilizia nazionale i propri diritti a mutuo allo scopo di ottenere in cambio di essi la concessione di case economiche e popolari o di singoli appartamenti a norma dell'art. 2 del R. decreto 6 febbraio 1919, n. 306, ed abbiano ottenuto dall'Unione edilizia medesima l'uso dell'alloggio richiesto ».

L'eventuale differenza tra l'ammontare del contributo ed il prezzo della casa sarà versato in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 16.

L'art. 12 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, è modificato come appresso:

« Il Ministero dei lavori pubblici prenderà in consegna tutte le case economiche e popolari e per impiegati costruite o in costruzione a cura dello Stato e dell'Unione edilizia nazionale nelle località colpite da terremoti e finora non cedute ai Comuni e ne curerà la ultimazione e la gestione.

« Le case economiche e popolari saranno amministrate con le norme del presente decreto. Le case per gli impiegati dovranno essere amministrate con le modalità di cui agli articoli 4 a 9 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945.

« Gli attuali utenti di case economiche e popolari potranno ottenere l'assegnazione in proprietà delle case che abitano quando si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 6 e 11 del presente decreto.

« Essi potranno tuttavia conservare l'assegnazione in uso, anche se non residenti nel Comune all'epoca del terremoto, purchè vi abbiano risieduto in precedenza e si trovino nelle altre condizioni previste dai citati articoli 6 e 11 e siano nati nel Comune stesso ».

Art. 17.

Possono essere date in affitto per alloggio di privati che non ne abbiano diritto a norma delle precedenti disposizioni, od anche per sede di pubblici uffici, le case rimaste vuote in un Comune per mancanza di richieste da parte degli aventi diritto.

Art. 18.

Ove in fabbricati già costruiti vi siano vani non utilizzabili che ad uso di negozio, potranno essere dati in affitto a quegli esercenti che ne facciano domanda, sentito il pa-

rere della Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356.

Art. 19.

Alle spese per la custodia e per i lavori di manutenzione di tutte le attività patrimoniali amministrate dal Ministero dei lavori pubblici in forza degli articoli 6, 9 e 12 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, si provvederà con i fondi che verranno assegnati per spese dipendenti da terremoti nel riparto della somma di L. 15 miliardi, di cui all'art. 2 del R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, salvo quanto è disposto nei successivi articoli per la zona industriale di Messina.

Con gli stessi fondi si provvederà anche ai lavori di demolizione delle baracche prese in consegna dal predetto Ministero in forza del citato art. 9.

I proventi dell'alienazione dei materiali di risulta saranno versati integralmente in tesoreria, con imputazione al bilancio dell'entrata, esclusi quelli relativi all'alienazione di baracche costruite o donate da Governi esteri o da Comitati, che saranno versate alla locale Congregazione di carità, per la quota eventualmente eccedente la relativa spesa di demolizione.

Art. 20.

Alla riscossione dei canoni di uso delle baracche e delle aree in Messina in gestione del Ministero dei lavori pubblici si provvederà con le norme dell'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1593, ed il relativo importo sarà versato in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 21.

Art. 21.

Per la riscossione dei canoni d'uso delle baracche costruite o donate da Governi esteri o da Comitati, saranno formati ruoli separati e l'importo relativo sarà versato per otto decimi alla locale Congregazione di carità e per due decimi in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata, a titolo di rimborso delle relative spese di manutenzione.

Art. 22.

Le aree nella città di Messina espropriate o comunque occupate dallo Stato per bisogni occasionati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dell'art. 9 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, sempre che siano state utilizzate od occorra utilizzarle per costruzione di case economiche e popolari o per alloggio di impiegati, si intendono senz'altro retrocesse gratuitamente allo Stato in applicazione degli articoli 54, 55 e 66 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Si intendono ugualmente retrocesse allo Stato, in applicazione dei suddetti articoli del testo unico, le aree già utilizzate o che occorrerà utilizzare per costruzione di case economiche e popolari o per impiegati negli altri Comuni della provincia di Messina, ed in quelli delle Provincie calabresi, eccettuata la città di Reggio Calabria.

Anche le aree occorse o che ancora occorrano per lo stesso scopo nei Comuni colpiti da terremoti successivi a quello del 28 dicembre 1908, si intendono retrocesse gratuitamente allo Stato senza obbligo delle formalità di cui all'art. 2 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1593.

Art. 23.

In deroga al disposto degli articoli 144, 152 e 153 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, alla sistemazione e alla gestione della zona industriale di Messina provvederà direttamente il Ministero dei lavori pubblici. A tale scopo è autorizzata la spesa di L. 15 milioni che dovrà essere inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nella misura di L. 1,250,000 per ciascuno degli esercizi dal 1924-25 al 1935-36 da prelevarsi per L. 400,000 dai proventi di cui all'articolo 10 del citato testo unico e per L. 850,000 dal fondo di riserva di cui all'art. 2, secondo comma, del R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

Art. 24.

Per il pagamento delle indennità di espropriazione e per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della zona industriale di Messina, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al Ministero dei lavori pubblici per un importo non eccedente la somma di L. 8,000,000, da rimborsarsi in 10 annualità comprensive del capitale e dell'interesse al saggio del 4 %.

Il pagamento delle annualità sarà eseguito dal Ministero dei lavori pubblici entro il 25 del mese di giugno di ciascun anno a cominciare dal 1927.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi di cui al precedente articolo 23.

Art. 25.

I proventi dell'alienazione o concessione in uso di aree della zona industriale di Messina saranno integralmente versati in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 26.

E' prorogato di 10 anni a decorrere dal 21 luglio 1925, ai soli effetti delle agevolezze doganali ivi previste, il termine di cui all'art. 409 del testo unico di legge approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 27.

All'art. 5 del R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220, è aggiunto il comma seguente:

« Agli effetti del presente articolo, è aggiunto, come membro alla Commissione, di cui all'art. 20 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, un funzionario del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto ».

Art. 28.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri, potrà essere ridotto l'ammontare delle assegnazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, in relazione al miglioramento della potenza d'acquisto della valuta legale e alle mutate condizioni dell'economia nazionale e della finanza dello Stato, salvi i diritti dei terzi.

Art. 29.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 82. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 290.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2325.

Modificazione allo statuto dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.

N. 2325. R. decreto 28 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene modificato l'art. 15 dello statuto organico dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie, approvato con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 415.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1925.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924.

Alta direzione dell'ufficio tecnico per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696, con il quale fu istituito, alla diretta dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, un ufficio tecnico con sede centrale in Palermo, per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia, previste dalla legge 21 luglio 1911, n. 848;

Visto l'art. 2 del succitato Regio decreto-legge, il quale dispone che l'ufficio predetto debba essere posto sotto l'alta direzione di un funzionario superiore dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 15 novembre 1921, n. 9807, registrato dalla Corte dei conti addì 26 dicembre stesso anno al registro 33, foglio 12897, col quale venne affidata al gr. uff. ing. Enrico Simoncini, ispettore superiore del Genio civile, l'alta direzione dell'ufficio medesimo;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale il predetto funzionario è stato collocato a riposo;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla di lui sostituzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 15 dicembre 1924, l'alta direzione dell'ufficio tecnico con sede centrale in Palermo, istituito con Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696, per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia, è affidata al comm. ing. Vincenzo Ferraudi, ispettore superiore del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI.

DECRETO PREFETTIZIO 4 febbraio 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Varena.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il decreto 18 settembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Varena;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Varena è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 4 febbraio 1925.

Il prefetto: GUADAGNINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N **31**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	130 —	Belgio	123 69
Londra	115 325	Olanda	9 73
Svizzera	465 54	Pesos oro	21 86
Spagna	343 16	Pesos carta	9 62
Berlino (marco oro)	5 75	New-York	24 144
Vienna	0 0338	Oro	465 87
Praga	71 40	Belgrado	39 75
Dollaro canadese	24 12	Budapest	0 0333
Romania	12 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 86
	3.50 % » (1902)	74 75
	3.00 % lordo	53 67
	5.00 % netto	97 92
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 59

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** ELENCO N. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	329112	285 —	Mottura *Teresa* fu Goffredo, minore, sotto la patria potestà della madre Mela Virginia fu Giuseppe, ved. di Mottura Goffredo, dom. a Genova.	Mottura *Teresita* fu Goffredo, minore ecc. come contro.
»	199805	100 —	Mottura *Teresina*, ecc. come la precedente.	
3.50 %	737069	269.50		
Buono Tesoro triennale 11ª emissione	150	Capit. 6000 —	Pavoni Olga di Francesco, nubile, Pavoni Antonio di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dal detto Pavoni Francesco-Guido e da *Artaserse-Svienna.*	Pavoni Olga di Francesco, nubile, Pavoni Antonio di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto Pavoni Francesco-Guido e da *Svienna Edvige-Artaserse.*
Buono Tesoro novennale 2ª serie	973	» 6000 —	Chillè *Fora* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ziyno Maria ved. Chillè.	Chillè *Lora* fu Francesco minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	2185	» 3000 —	Merola *Francesco* fu Antonio.	Merola *Vincenzo* fu Antonio.
»	2049	» 5000 —	*Leonaldo Ruggiero* fu Rocco.	*Ruggiero Leonardo* fu Rocco.
3.50 %	204241	91 —	Gnocchi *Giuseppina* fu Angelo, moglie di Mazza Pasquale, dom. a Codogno (Milano)	Gnocchi *Giulia-Giuseppina* fu Angelo, moglie, ecc. come contro.
»	780506	875 —	Galgano *Carmela* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre dom. a Campo Maggiore (Potenza).	Galgano *Maria-Carmela* di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
5 %	271567	11,125 —	Wax Berta Rachele di *Maurizio*, moglie di Furst *Maurizio-Filippo*, dom. a Firenze, vincolata.	Wax Berta Rachele di *Moise-Maurizio* moglie di Furst *Filippo-Maurizio*, dom. a Firenze, vincolata
»	147570	7,500 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Wax Berta Rachele di *Moise-Maurizio*, minore, emancipata, sotto la curatela del marito Furst *Filippo-Maurizio*, dom. a Firenze, vincolata.
Buono Tesoro settennale 4ª emissione	51 52 53 54 55	Capitale 50,000 — 50,000 — 50,000 — 50,000 — 30,000 —	Wax Berta di *Maurizio*, moglie di *Maurizio-Filippo detto Filippo Furst*, vincolata.	Wax Berta *Rachele* di *Moise-Maurizio*, moglie di *Furst Filippo-Maurizio*, vincolata.
5 %	1123	20 —	Rocchi Italo fu *Cerino*, dom. a Milano.	Rocchi Italo fu *Cirino*, dom. a Milano.
»	104814	45 —	Daroda Ercole fu Martino; con usufr. vital. a Guerci Isabella fu *Martino*, ved. di Daroda Martino, dom. in Alessandria.	Daroda Ercole fu Martino; con usufr vital. a Guerci Isabella fu *Francesco*, ved. ecc., come contro.
3.50 %	243312	35 —	*Dulbeno* Battistina di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Poggi (Porto Maurizio).	*Dulbecco* Battistina di Giacomo, minore, ecc. come contro.
»	243311	35 —	*Dulbeno* Angela di Giacomo minore, ecc. come la precedente.	*Dulbecco* Angela di Giacomo, minore, ecc. come contro.
5 %	165975	250 —	Maranca Giovannina di Maria, *nubile*, dom. a San Valentino (Chieti), vincolata.	Maranca Giovannina di Maria, *minore, sotto la tutela legale della madre*, ecc.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Prest. Naz. 5 %	19499	100 —	Martinazzi Angela fu *Giovanni*, ved. di Guarnieri Giovanni e Baldini Igino, dom. a Brescia, vincolata	Martinazzi Angela fu *Carlo*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	42201	140 —	Malta *Amelia* fu Valerio, moglie di Solimena Filippo, dom. a Milano.	Malta *Amalia-Ortenzia-Gemma* fu Valerio, moglie ecc. come contro.
»	58637	345 —		
3.50 %	29285	56 —	*Quintavalle* Arturo Ottaviano di *Gaetano-Ottaviano*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	*Ottaviano-Quintavalle* Arturo di *Gaetano*, minore, ecc. come contro.
»	171225	332.50	Lualdi Felice, Ercole e Pierina fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della madre Stabilini Adele di Francesco, vedova Lualdi, dom. in Busto Arsizio (Milano); con usufr. vital. a Stabilini Adele di Francesco, ved. di Lualdi Pietro.	Lualdi Felice, Ercole e Pierina, fu Pietro, minori, *il primo sotto la tutela di Lualdi Giovanni Battista* o *Battista* fu Felice e *gli altri due sotto la patria potestà della madre Stabilini Adele* di Francesco, vedova Lualdi, dom. in Busto Arsizio (Milano), quali indivisi. Vincolata d'usufrutto come contro.
»	791249	140 —	Zampella Maria fu Raffaele ved. di *Santello* Enrico, dom. a Staturone (Caserta).	Zampella Maria fu Raffaele ved. di *Santella Enrico*, dom. a Staturone (Caserta).
»	104202	161 —	*Caretti* Giacomo fu Battista, dom. in Faenza (Ravenna) vincolata. Nell'ultima rendita il domicilio è a Bollengo (Torino).	*Caretto* Giacomo ecc. come contro. Per l'ultima rendita, il domicilio è a Bollengo (Torino).
»	104988	35 —		
»	111456	10.50		
»	144804	7 —		
»	803647	280 —		
»	803648	35 —		
»	144128	52.50		
Prest. Naz. 5 %	691	250 —	*Balzana* Rosa fu Francesco, moglie di Boveri Pietro dom. in Montecastello (Alessandria).	*Balzano* Rosa ecc. come contro.
3.50 %	686497	189 —	Chighizola *Francesco* fu Agostino, minore, sotto la patria potestà della madre Descalzi Eugenia, vulgo Felicita fu Andrea, ved. di Chighizola Agostino, dom. a Rapallo (Genova).	Chighizola *Davide-Francesco-Andrea* fu Agostino, minore, ecc., come contro.
5 %	99092	220 —	Garbagnati Piera fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre *Tromellini* Giovannina fu Pietro, ved di Garbagnati Attilio dom a Carimate (Como); con usufrutto vital. a *Tromellini* Giovannina fu Pietro, ved. di Garbagnati Attilio, dom. a Carimate.	Garbagnati Piera fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre *Trumellini* Giovannina fu Pietro, ved. di Garbagnati Attilio, dom a Carimate (Como); con usufr. vital. a *Trumellini* Giovannina fu Pietro, ved. di Garbagnati Attilio, dom. a Carimate.
»	99093	220 —	Garbagnati Maria-Luisa fu Attilio, minore, ecc. come la precedente.	Garbagnati Maria-Luisa fu Attilio, minore, ecc. come la precedente.
3.50 % mista	3521	70 —	*Ferrarolo* Piccolo Antonino di Pietro, dom. a Ficarra (Messina).	*Ferraloro* Piccolo Antonino di Pietro, dom. come contro.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	397	Cap. 5,500 —	Segalini *Ugo* di Santo, minore, sotto la patria potestà del padre.	Segalini *Alessandro* di Santo, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 10 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilascerauno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	192751	Caffarelli Elisabetta fu Gaetano, vedova di Vincenzo Pizzuti fu Antonio, domiciliata a Napoli . . . . L.	915 —
3.50 %	802749	Smorto Elvira di Salvatore, moglie di Scopelliti Diego, domiciliata a Reggio Calabria, vincolata . . . . »	133 —
»	802750	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	3.50
»	757650 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Congiuntamente e cumulativamente alle germane Rosa ed Emilia Dragotta in Antonino. . . . . . » per la proprietà: de Vincentiis Quirino fu Carlo, domiciliato a Napoli	210 —
»	757651 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: de Vincentiis Giuseppe fu Carlo, domiciliato a Napoli	210 —
»	757652 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: de Vincentiis Alessandro fu Carlo, domiciliato a Napoli	182 —
»	359821	Montanò Elena di Paolo, moglie di Bosio Enrico, detto Angelo di Giovanni, domiciliato in Genova, vincolata . . »	700 —
4.50 %	3682	Opera Pia Michelotti in Cafasse (Torino), amministrata dalla Congregazione di Carità locale . . . . »	30 —
3.50 %	78141	Confraternita del SS.mo Rosario in Cafasse (Torino) . . »	126 —
»	78371	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Cons. 5 %	309572	Fassetta Pierina di Ottavio, nubile, domiciliata a Torino . »	5000 —
»	309571	Fassetta Vittoria di Ottavio, nubile, domiciliata a Torino . »	5000 —
3.50 %	33684	Tarra Giuseppe fu Carlo Andrea . . . . . . »	31.50
4.50 %	43946	Congregazione di Carità di Pietracatella (Campobasso) . . »	27 —

Roma, 30 settembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.